

STATUTO
DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DENOMINATO
“CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI DI GENERE – ABCD”

Art. 1 – Denominazione

Ai sensi ed in conformità al “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca”, emanato con D.R. 2579/2017 prot. 0034781/17 del 12/06/2017 in vigore dal 1/09/2017, presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca è riattivato, tra i Dipartimenti di:

- Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
- Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
- Statistica e Metodi Quantitativi
- Giurisprudenza
- Psicologia
- Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"
- Sociologia e Ricerca Sociale
- Fisica
- Scienza dei Materiali
- Matematica e Applicazioni
- Scienze dell’Ambiente e della Terra – DISAT
- Informatica, Sistemistica e Comunicazione – DISCO
- Biotecnologie e Bioscienze
- Medicina e Chirurgia

il Centro di ricerca Interdipartimentale denominato “Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere – ABCD”.

Art. 2 - Finanziamenti

Le attività del Centro sono sostenute dalle seguenti fonti di finanziamento:

- a) risorse messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti o dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
- b) risorse versate per convenzione da altre Università o soggetti pubblici o privati coinvolti;
- c) risorse versate a titolo di liberalità da altri soggetti pubblici o privati;
- d) risorse corrisposte da altri soggetti pubblici o privati per attività di ricerca, di consulenza o formazione, svolta nell’interesse dei terzi, nel rispetto della normativa di Ateneo.

Il fondo di dotazione iniziale del Centro è costituito dalle risorse specificate nell’Allegato n. A1.

Ciascun Dipartimento aderente al Centro dovrà destinare al suo funzionamento un contributo finanziario annuale pari ad € 1.000,00.

Art. 3 - Sede e attrezzature

Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Dipartimento cui afferisce la Direttrice/Direttore Scientifico del Centro.

Al Centro sono assegnati gli spazi e le attrezzature di cui all’Allegato n. A2, oltre a spazi e attrezzature del Dipartimento ospitante e dei Dipartimenti aderenti, nonché di eventuali altri Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca, eventualmente messi a disposizione di volta in volta per la realizzazione di specifiche progettualità.

Il Centro potrà avere sedi operative anche all’esterno dell’Università, in locali e strutture idonee messe a disposizione da uno o più finanziatori sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 - Finalità e attività

Il Centro si pone l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione e diffusione degli studi di genere, con particolare attenzione alle analisi delle forme con cui differenze, disuguaglianze, dinamiche e relazioni di genere si esprimono attraverso le società e le culture. A questo scopo intende sviluppare percorsi di ricerca teorico-empirica a carattere interdisciplinare, divulgandone i risultati e organizzando azioni di sensibilizzazione all’interno del mondo accademico e nella società civile.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, il Centro favorisce dunque la costituzione di un’area di interesse finalizzata alla produzione, valorizzazione e disseminazione di forme di sapere multidisciplinare in tema di studi di genere.

Le finalità sopra descritte potranno essere raggiunte attraverso le seguenti attività:

- promuovere rapporti di collaborazione scientifica tra studiosi/e di diverse discipline al fine di individuare nuove linee di ricerca di interesse nazionale e internazionale;
- realizzare ricerche interdisciplinari che abbiano come oggetto specifico di riflessione le differenze intersezionali, approfondendo il tema delle differenze e disuguaglianze di genere, nel loro intreccio con dimensioni socio economiche, etniche, religiose e così via;

- favorire la realizzazione di ricerche interdisciplinari sulle differenze di genere anche a livello biologico e medico, compresi i vissuti di disabilità;
- promuovere la pubblicazione di studi e ricerche realizzate dal Centro;
- organizzare convegni, incontri, seminari e sostenere ogni altra iniziativa volta a diffondere e valorizzare gli studi di genere;
- favorire occasioni di incontro, confronto e collaborazione tra mondo accademico, società civile ed enti pubblici e privati interessati ad approfondire particolari aspetti della dimensione di genere;
- promuovere attività formative sul tema delle differenze e delle disuguaglianze di genere;
- promuovere la collaborazione tra centri universitari che si occupano di studi di genere, nonché partecipare a iniziative e progetti che valorizzino il lavoro di ricerca attraverso reti informatiche.

Le attività sopra elencate e ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità del Centro potranno essere svolte anche in collaborazione con Centri Interuniversitari, Centri Interdipartimentali e Centri di studi Dipartimentali, Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e con associazioni scientifiche nazionali ed internazionali con interessi convergenti, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria.

Il programma delle attività del Centro per il primo triennio è riportato nell'Allegato n. A3. Il programma delle attività potrà essere aggiornato all'insediamento degli organi del Centro.

Art. 5 - Durata e rinnovo

Il Centro ha la durata di 6 anni, rinnovabili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale di istituzione del Centro.

La domanda motivata di rinnovo è avanzata dalla Direttrice/Direttore del Centro entro sei mesi dalla scadenza del Centro, previa proposta dell'Assemblea del Centro. Il rinnovo è disposto prima della scadenza del Centro con le medesime modalità previste per l'istituzione del Centro stesso. La decorrenza del rinnovo è fissata al primo giorno successivo alla scadenza del Centro stabilita in prima istituzione.

Art. 6 – Afferenti al Centro

Al Centro possono afferire:

- professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti di ricerca;
- professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro, dietro presentazione di un CV che sarà sottoposto al vaglio del Comitato Scientifico.

Al momento del rinnovo afferiscono al Centro i professori e ricercatori elencati nell'Allegato n. A4 al presente Statuto.

Le successive domande di afferenza vanno inoltrate alla Direttrice/Direttore Scientifico del Centro e trasmesse al Comitato Scientifico, che ne delibera l'accettazione. L'elenco viene aggiornato all'atto di ogni nuova afferenza a cura della Direttrice/Direttore Scientifico.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- l'Assemblea degli Afferenti;
- il Comitato Scientifico;
- la Direttrice/ Direttore Scientifico.

Nessun compenso può essere corrisposto per l'attività di Direttrice/Direttore Scientifico o di componente del Comitato Scientifico.

Per quanto non disposto nel presente Statuto in materia di Organi del Centro si rinvia allo Statuto dell'Università e ai Regolamenti d'Ateneo.

Art. 8 – Assemblea degli afferenti

Composizione e durata

L'Assemblea degli Afferenti è costituita da tutti gli afferenti al Centro. I membri dell'Assemblea restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati.

Funzioni

L'Assemblea degli afferenti:

- elegge la Direttrice/Direttore Scientifico del Centro;

- approva le linee generali di indirizzo, il programma delle attività e i piani di utilizzo delle risorse finanziarie e il rendiconto; annuale proposti dal Comitato scientifico;
- formula proposte al Comitato scientifico;
- approva le modifiche al presente statuto, nonché la proposta di rinnovo del Centro o di scioglimento dello stesso.

Modalità di funzionamento

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocata per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, dalla Direttrice/Direttore Scientifico del Centro, che la presiede e provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante.

Alle riunioni dell'Assemblea degli Afferenti possono essere invitati a partecipare il Direttore del Dipartimento ospitante, con voto consultivo se non afferente al Centro, ed esperti esterni competenti nei settori di interesse del Centro, con voto consultivo.

Le sedute dell'Assemblea degli Afferenti sono valide quando sia presente almeno la metà più uno degli afferenti al Centro detratti gli assenti giustificati.

L'Assemblea degli Afferenti delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto della Direttrice/Direttore Scientifico.

E' ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle riunioni per tele-videoconferenza, a condizione e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Verificandosi questi presupposti, le riunioni dell'Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trova la Direttrice/Direttore Scientifico, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Verbale delle riunioni dell'Assemblea degli Afferenti, sottoscritto dalla Direttrice/Direttore Scientifico del Centro e dal segretario verbalizzante, deve essere trasmesso a tutti gli afferenti al Centro entro 30 giorni dalla data della riunione.

Art. 9 - Comitato Scientifico

Composizione

Il Comitato Scientifico è organo di programmazione e di gestione delle attività del Centro ed è composto da un rappresentante di ciascun Dipartimento aderente al Centro, nominato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento tra i propri docenti e i ricercatori afferenti al Centro.

Qualora si renda vacante un posto nel Comitato Scientifico per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro motivo, il Consiglio di Dipartimento di riferimento provvederà alla nomina del nuovo rappresentante tra i docenti e i ricercatori universitari del proprio Dipartimento afferenti al Centro per la copertura del posto vacante. Il nuovo rappresentante assume il proprio ufficio dal momento della nomina e cessa dall'ufficio quando sarebbe scaduta la persona alla quale succede.

Durata

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare il rinnovo per una sola volta del mandato del proprio rappresentante o procedere a una nuova nomina.

Funzioni

Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:

- sovrintende ed è preposto alla cura e all'organizzazione delle attività del Centro;
- individua, d'intesa con la Direttrice/Direttore Scientifico, le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro stesso, le traduce in programmi di ricerca triennali e propone il piano annuale delle attività e relativo utilizzo delle risorse all'Assemblea per l'approvazione;
- garantisce e verifica periodicamente lo stato di attuazione e la qualità delle realizzazioni del Centro;
- predisponde, d'intesa con la Direttrice/Direttore Scientifico, il rendiconto annuale sulle attività svolte e sull'utilizzo delle risorse del Centro;
- coordina i rapporti di collaborazione e di scambio, comprese le eventuali prestazioni per conto terzi, con altri Enti pubblici e privati e Università italiane e straniere, proponendo all'approvazione degli organi dell'Università sede amministrativa le relative convenzioni e/o contratti d'intesa con gli uffici competenti;
- formula le richieste di finanziamento;
- vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto del Centro, domanda di rinnovo o di scioglimento del Centro;
- delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dalla Direttrice/Direttore Scientifico o da almeno un terzo dei suoi componenti.

Modalità di funzionamento

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocato per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, dalla Direttrice/Direttore Scientifico del Centro, che la presiede e provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante.

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri detratti gli assenti giustificati.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto della Direttrice/Direttore Scientifico.

E' ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle riunioni per tele-videoconferenza, a condizione e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Verificandosi questi presupposti, le riunioni del Comitato Scientifico si considerano tenute

nel luogo in cui si trova la Direttrice/Direttore Scientifico, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Verbale delle riunioni del Comitato Scientifico, sottoscritto dalla Direttrice/Direttore Scientifico del Centro e dal segretario verbalizzante, deve essere trasmesso a tutti gli afferenti al Centro entro 30 giorni dalla data della riunione.

Gruppi di lavoro

Il Comitato Scientifico istituirà, su proposta dell'Assemblea degli afferenti, gruppi di lavoro tematici ai quali potranno aderire gli Afferenti interessati.

Art. 10 – Direttrice/Direttore Scientifico

La Direttrice/Direttore Scientifico è un professore o ricercatore dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta a seguito di elezioni. In ogni caso il suo mandato non può andare oltre la naturale scadenza del Centro.

Elezioni in prima seduta:

10.1 Le elezioni sono indette dal Decano del Centro, cioè dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra i componenti dell'Assemblea del Centro, con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica. Il Decano richiede a tutti gli afferenti al Centro le candidature a Direttrice/Direttore Scientifico almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato della Direttrice/Direttore Scientifico. Le candidature a Direttrice/Direttore Scientifico possono essere avanzate dai professori o ricercatori dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca che afferiscono al Centro.

10.2 Le candidature devono essere fatte pervenire al Decano entro 7 giorni dalla richiesta di cui al punto 10.1, accompagnate da una proposta di programma.

10.3 Il Decano entro 14 gg dalla data ultima per la ricezione delle candidature di cui al punto 10.2 convoca, riunisce e presiede l'Assemblea degli afferenti al Centro in seduta straordinaria per procedere all'elezione della Direttrice/Direttore Scientifico del Centro.

10.4 La riunione straordinaria è valida se è presente la metà più uno degli afferenti al Centro, esclusi gli assenti giustificati. Si vota per la Direttrice/Direttore, con voto limitato a un solo nominativo. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di suffragi. Effettuate le elezioni, viene stilata una graduatoria dei candidati in base al numero dei suffragi ricevuti e risulta eletto a Direttrice/Direttore il candidato che ha ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti ottenuti, prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.

Elezioni in seconda seduta o successiva: le elezioni saranno effettuate con le medesime modalità della prima seduta. In seconda seduta non si procede all'elezione se non è presente il 30% più uno degli afferenti.

In caso vi sia la necessità di ricorrere a sedute successive si procede con la medesima modalità della seconda seduta.

Comunicati i risultati delle elezioni al Rettore, lo stesso provvede a nominare la Direttrice/Direttore Scientifico del Centro con proprio Decreto.

La Direttrice/Direttore Scientifico assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina.

E' vietata la corresponsione di compensi o indennità per lo svolgimento del suo mandato.

La Direttrice/Direttore Scientifico, in particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico e dell'Assemblea degli afferenti e vigila sull'esecuzione dei deliberati;
- propone al Comitato Scientifico i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie;
- coordina tutte le attività del Centro;
- coordina d'intesa con la Direttrice/Direttore del Dipartimento sede amministrativa o di altri Dipartimenti, l'uso delle risorse strutturali e strumentali utili per lo svolgimento delle attività del Centro;
- provvede alle attività di gestione ordinaria del Centro, d'intesa con gli organi e gli uffici preposti;
- presenta all'Assemblea degli afferenti una relazione annuale sull'attività svolta;
- informa annualmente i Dipartimenti partecipanti dell'attività svolta e dei programmi di sviluppo;
- avanza la proposta di rinnovo del Centro, di cui all'art. 5;
- vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli attribuisce.

Qualora si renda vacante il posto di Direttrice/Direttore Scientifico per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro motivo, si provvederà a quanto necessario per l'indizione di nuova elezione per la copertura del posto vacante, con le stesse modalità previste per l'elezione della Direttrice/Direttore Scientifico uscente. I risultati delle elezioni sono comunicate al Rettore che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto. Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina e cessa dall'ufficio quando sarebbe scaduta la persona alla quale succede.

Art. 11 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione finanziaria

Per la gestione amministrativo-contabile del Centro si applica la normativa dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Il Centro non dispone di autonomia amministrativo-contabile, di proprie strutture organizzative, tecniche e amministrative e di proprio personale tecnico-amministrativo.

La gestione amministrativa e contabile dei fondi è affidata al Centro di servizi di riferimento del Dipartimento ospitante.

I finanziamenti derivanti da partecipazione a progetti di ricerca e dallo svolgimento di attività in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati o su commissione di terzi dovranno essere approvati dal Dipartimento ospitante. I relativi atti che impegnano l'Università degli Studi di Milano – Bicocca verso terzi saranno firmati dal Rettore dell'Università o da persona delegata munita dei necessari poteri.

Art. 12 - Modifiche Statutarie, Recesso e Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto, approvate dall'Assemblea degli Afferenti, saranno sottoposte agli organi di governo competenti, con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri.

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore solo dopo deliberazione degli organi di governo competenti dell'Università.

Ciascun Dipartimento può recedere dall'adesione al Centro tramite comunicazione scritta da inviare alla Direttrice/Direttore Scientifico del Centro e agli uffici amministrativi competenti, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento per i conseguenti adempimenti relativi alla modifica statutaria.

In caso di scioglimento del Centro deliberato dall'Assemblea degli Afferenti, si procederà con le medesime modalità previste per l'istituzione dei Centri ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca".

Il Centro è sottoposto alla verifica, di norma ogni triennio, da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che ne può proporre lo scioglimento secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca".

Art. 13 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

In caso di modifiche alla normativa universitaria i competenti organi del Centro provvedono senza indugio all'adeguamento delle disposizioni del presente Statuto.